

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO “A. PENASA”

N° 20 del Registro

Valli del Pasubio, 19/02/2026

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO CURANTE PERIODO

01/01/2026 – 30/06/2026

IL DIRETTORE

PREMESSO che in data 07/01/2026 il sindaco del Comune di Valli del Pasubio firmava la proroga al 30/06/2026 dell'accordo contrattuale con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana in nome e per conto dell'Istituzione Casa di Riposo A. Penasa;

DATO ATTO che l'accordo contrattuale sopraindicato prevede all'articolo 5 che “l'assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti presenti nel Centro di Servizi viene assicurata dall'Azienda ULSS, in accordo tra il Direttore Generale dell'Azienda ULSS e il Rappresentante Legale del Centro di Servizi, incaricando quale medico curante un/i medico/i di medicina generale o un/i medico/i dipendente/i dell'Azienda ULSS o autorizzando il Centro di Servizi ad incaricare un/i medico/i di propria fiducia, con priorità per i medici in possesso dell'attestato di scuola di formazione specifica in medicina generale”;

EVIDENZIATO che secondo le disposizioni regionali ciascun Centro di Servizi può avvalersi della possibilità di scegliere ed incaricare un medico curante che garantisca le prestazioni prescritte e previste dal citato accordo contrattuale;

PRECISATO che l'ente non ha tra i propri dipendenti professionisti in grado di provvedere ai compiti e alle funzioni di medico curante;

DATO ATTO che è stata richiesta all'Azienda Ulss l'autorizzazione al conferimento dell'incarico di medico curante degli ospiti non autosufficienti del Centro Servizi “A. Penasa” al dr. Flavio Sanson e con la nota dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana N. 0121601 del 31/12/2025 è stata autorizzata, con validità dal 01/01/2026 al 30/06/2026, la nomina dei dottori Flavio Sanson e Gian Paolo Bertoldo, che sono in grado di garantire tutte le prestazioni previste dall'allegato 2 della citata convenzione e che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

DATTO ATTO che attraverso tale scelta l'Ente intende garantire un elevato livello qualitativo delle prestazioni sanitarie, attivando percorsi condivisi di gestione delle problematiche sanitarie, in collaborazione con il medico Coordinatore ULSS;

VISTI ED ESAMINATI gli schemi di contratto predisposti per l'incarico ai dott. Flavio Sanson e Gian Paolo Bertoldo sulla base dello schema approvato dalla Giunta Regionale, per l'affidamento dell'incarico di medico curante degli ospiti del Centro di servizi di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale con l'Ulss 7 Pedemontana per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la stessa Ulss 7 e l'ente, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/2002 – art. 17, comma 3 – così come disposto dal D.Lgs. n. 502 del 1992 art. 8 quinquies;

CONSIDERATO CHE :

1. si intende procedere all'affidamento dell'incarico di medico curante degli ospiti della struttura ai dott. Flavio Sanson e Gian Paolo Bertoldo precisando che il corrispettivo economico dei medici sarà di € 65,00 orari ;
2. il corrispettivo riconosciuto supera il limite previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale che sarà sottoscritto tra l'Azienda Ulss 7 Pedemontana e questo Centro di Servizi e quindi la differenza tra il costo pattuito e quanto verrà materialmente rimborsato dall'ULSS andrà a carico del bilancio;

DETERMINA

Considerato che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO “A. PENASA”

1. di procedere all'affidamento dell'incarico di medici curanti degli ospiti della struttura al dott. Flavio Sanson e Gian Paolo Bertoldo, precisando che il corrispettivo economico dei medici sarà di € 65,00 orari ;
2. di approvare gli schemi di contratto, approvati dalla Giunta Regionale e depositati agli atti, per l'affidamento dell'incarico di cui sopra, secondo quanto previsto dall'allegato 2 dell'accordo contrattuale sottoscritto con l'Ulss 7 Pedemontana per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la stessa Ulss 7 e l'ente, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/2002 – art. 17, comma 3 – così come disposto dal D.Lgs. n. 502 del 1992 art. 8 quinquies e dall'articolo 5 dell'accordo;
3. di precisare che gli incarichi avranno decorrenza dal 01/01/2026 sino al 30/06/2026 e che l'importo massimo rimborsato dall'ULSS al Centro Servizi per l'intera durata del contratto non potrà comunque superare l'importo massimo di € 62,00 per ogni ospite non autosufficiente presente in struttura importo garantito solo con un minimo di 22 ore di presenza settimanali;
4. Di impegnare per l'attività di assistenza medica del 2026 la somma di € 40.000,00 sul Cap 12031.03.0030 - SERVIZIO ASSISTENZA AGLI OSPITI - FKT - COORDINAMENTO dotato della necessaria disponibilità, divisi fra i due professionisti in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate in struttura ed adeguatamente rendicontate.

IL DIRETTORE
CAVION dr.ssa Barbara